



Città di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 8/11/1993
Modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 5/6/2003
Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 28/2/2012*

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	1
ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI.....	1
ART. 2 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	1
CAPO II - PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI	1
ART. 3 - MODALITÀ COMITATI DI GESTIONE E RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI	1
CAPO III - DIRITTO DI PETIZIONE E ISTANZA	2
ART. 4 - CRITERI DI SOTTOSCRIZIONE.....	2
CAPO IV - DIRITTO DI INIZIATIVA	2
ART. 5 - COMITATI PROMOTORI E RELATIVE MOTIVAZIONI.....	2
CAPO V - REFERENDUM CONSULTIVO.....	2
ART. 6 - FINALITÀ	2
ART. 7 - CONSULTAZIONE DI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE	3
ART. 8 - REFERENDUM AMMESSI - DATA DI EFFETTUAZIONE	3
ART. 9 - INIZIATIVA REFERENDARIA	3
ART. 10 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	3
ART. 11 - INIZIATIVA DEI CITTADINI	4
ART. 12 - NORME GENERALI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE	5
ART. 13 - INDIZIONE DEL REFERENDUM.....	6
ART. 14 - CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE	6
ART. 15 - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO.....	7
ART. 16 - I CERTIFICATI ELETTORALI.....	7
ART. 17 - L'UFFICIO DI SEZIONE	7
ART. 18 - ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI	7
ART. 19 - DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM	8
ART. 20 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA PER I REFERENDUM A MEZZO MANIFESTI	9
ART. 21 - ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI.....	10
ART. 22 - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM.....	11
ART. 23 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI	11
ART. 24 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO.....	11
ART. 25 - SCHEDA PER IL REFERENDUM.....	11
CAPO VI - CONSULTAZIONE ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI ECONOMICHE	11
ART. 26 - MODALITÀ RELATIVE	11
CAPO VII - ASSEMBLEE PUBBLICHE FORUM DEI CITTADINI.....	12
ART. 27 - FINALITÀ	12
ART. 28 - CONVOCAZIONE - INIZIATIVA E MODALITÀ.....	12
ART. 29 - ASSEMBLEE - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE - CONCLUSIONI	13
CAPO VIII - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI.....	14
ART. 30 - FINALITÀ E METODI	14
ART. 31 - ORGANIZZAZIONE.....	14
ART. 32 - CONSULTAZIONE - ESITO – UTILIZZAZIONE.....	15

CAPO IX – CONSULTE CITTADINE PERMANENTI	16
ART. 33 - FINALITÀ	16
ART. 34 - COMPOSIZIONE	16
ART. 35 -	16
ART. 36 - PARERI E FUNZIONI PROPOSITIVE	17
ART. 37 - FUNZIONAMENTO	18
ART. 38 - RIUNIONE GENERALI DELLE CONSULTE	18
ART. 39 - NORMA TRANSITORIA	18
ART. 40 -	19
ART. 41 - NORMA FINALE	19
ALLEGATO A	20

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

- 1) Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall' art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
- 2) Nel Regolamento gli istituti di partecipazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
- 3) Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente Regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.
- 4) Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

Art. 2 - Istituti di partecipazione popolare

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Titolo III dello Statuto la partecipazione dei cittadini, relativa alla Amministrazione Comunale e assicurata dai seguenti istituti:
 - a) Partecipazione alla gestione dei Servizi (Art. 49 Statuto);
 - b) Diritto di petizione ed istanza (Art. 51 Statuto);
 - c) Diritto di iniziativa (Art. 52-53 Statuto);
 - d) Referendum consultivo (Art. 54).
- 5) Sono, altresì, strumenti di partecipazione popolare, finalizzati alla formazione degli orientamenti e delle decisioni della Amministrazione Comunale i seguenti istituti:
 - a) Consultazione delle Organizzazioni di categoria e delle associazioni (Art. 50);
 - b) Assemblee pubbliche - forma dei cittadini;
 - c) Consultazioni mediante l'invio dei questionari.

Capo II - PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 3 - Modalità Comitati di gestione e rappresentanza dei cittadini

- 1) La partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi comunali, come disposto dall'Art. 49 dello Statuto, è assicurata nel seguente modo:
 - d) per i servizi ai quali è interessata la generalità dei cittadini, il Consiglio Comunale nomina, ove la ritenga necessario, i comitati di gestione che prevedano rappresentanze di cittadini tenendo in considerazione le indicazioni che emergono dai gruppi organizzati operanti sul territorio e dalle assemblee degli utenti. Il Comune, comunque, deve essere attento all'espressione di proposte per la gestione dei servizi comunali provenienti da gruppi di utenti;
 - e) per i servizi a limitata base di utenza (Scuole Materne - Asili Nido - Centri Sociali) la rappresentanza dei cittadini sarà eletta dagli utenti del servizio stesso.

Le elezioni si terranno con la modalità previste per la partecipazione dei cittadini ai Consigli di ISTITUTO SCOLASTICO;

- f) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Amministrazione Comunale d'intesa con i consigli di gestione già operanti, provvede ad adeguare gli eventuali Statuti e/o Regolamenti esistenti alla presente normativa.

Capo III - DIRITTO DI PETIZIONE E ISTANZA

Art. 4 - Criteri di sottoscrizione

- 1) Le petizioni e le istanze, come previsto dall'Art. 50 dello Statuto, dovranno essere sottoscritte nel seguente modo:
 - a) Dai cittadini con cognome - nome - residenza;
 - b) Dalle organizzazioni con la firma del legale rappresentante.

Gli atti conseguenti dell'Amministrazione sono dettagliatamente indicati nello Statuto.

Capo IV - DIRITTO DI INIZIATIVA

Art. 5 - Comitati promotori e relative motivazioni

- 1) L'iniziativa popolare prevista dall'Art. 52 dello Statuto è regolamentata nel seguente modo:
 - a) I cittadini che intendono avvalersi del diritto di iniziativa popolare devono provvedere a costituirsi in Comitato Promotore, con atto sottoscritto da almeno 20 persone;
 - b) L'atto costitutivo deve contenere le motivazioni generali a sostegno della iniziativa e la indicazione di un Comitato di rappresentanza composta da tre sottoscrittori;
 - c) Il Comitato di Rappresentanza presenta al Sindaco l'atto della avvenuta Costituzione del Comitato Promotore e concorda le procedure e le agevolazioni per consentire lo svolgersi della iniziativa popolare come stabilito dal comma 5 dell'Art. 52 dello Statuto: le firme di presentazione dovranno essere apposte su appositi moduli vistati dalla Segreteria Comunale al di sotto del testo relativo alla proposta di iniziativa. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può disporre affinché i dipendenti comunali provvedano all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

Capo V - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 6 - Finalità

- 1) Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
- 2) Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di rilevanza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale.

- 3) Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
- 4) L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto o proposto l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
 - a) i vantaggi che con le stesse s'intendono conseguire;
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione gestione preventivati.

Art. 7 - Consultazione di una parte della popolazione

- 1) Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività al quale proposto.

Art. 8 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

- 1) In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. 3 referendum consultivi.
- 2) Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a maggio, da ottobre a novembre non in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 3) La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori del referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
- 4) Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.
- 5) Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 9 - Iniziativa referendaria

- 1) Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.
- 2) Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 10 - Iniziativa del Consiglio comunale

- 1) L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

- 2) La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
- 3) La proposta di cui al precedente comma è correlata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4) La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 11 - Iniziativa dei cittadini

- 1) I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno un centesimo degli elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
- 2) Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
- 3) Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dal:
 - a) Presidente del Consiglio comunale;
 - b) Segretario Comunale;
 - c) Vice Segretario Generale;la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. In caso di assenza dei componenti gli stessi vengono sostituiti da altro dirigente del Comune nominato dal Sindaco. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
- 4) Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.
- 5) Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
- 6) Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
- 7) Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
- 8) Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad un decimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme possono

essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

- 9) Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Desenzano del Garda - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
- 10) Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, dispone affinché i dipendenti comunali provvedano all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanta allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.
- 11) La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni dalla data di inizio della sottoscrizione. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
- 12) La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
- 13) Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
- 14) Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nelle sessioni annuali previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 12 - Norme generali per le procedure preliminari alla votazione

- 1) Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
- 2) La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per suffragio universale si intende gli iscritti nelle liste elettorali le elezioni della Camera dei Deputati.
- 3) La consulta referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.

- 4) La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
- 5) Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
- 6) La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 14 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 13 - Indizione del referendum

- 1) Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui all' art. 11, commi e 14, del presente Regolamento, adottate entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria successiva.
- 2) Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione stabilita con le modalità di cui al precedente art. 11. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppi consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
- 3) Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
- 4) Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
- 5) Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
- 6) Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 14 - Chiusura delle operazioni referendarie

- 1) Nel caso in cui, prima della svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 2) Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle

operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

- 3) Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal Regolamento per l'informazione.

Art. 15 - Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

- 1) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
- 2) La Segreteria comunale predispose tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 16 - I certificati elettorali

- 1) I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno della predetta pubblicazione.
- 2) I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 17 - L'ufficio di Sezione

- 1) Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da 3 scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
- 2) Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'Albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'Albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
- 3) Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'Albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
- 4) Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dai D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
- 5) L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 18 - Organizzazione ed orario delle operazioni

- 1) La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

- 2) Nel giorno della votazione dalle ore 6 alle ore 6.30 e presso la sede comunale gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. Dopodiché il Presidente provvede a costituire nella sede prestabilita, l'ufficio di Sezione, con gli scrutatori assegnati.
- 3) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove la richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
- 4) Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell' A al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
- 5) Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.
- 6) L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
- 7) Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
- 8) Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 19 - Determinazione dei risultati del referendum

- 1) Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai tre scrutatori della seconda.
- 2) L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell' art. 15;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
- 3) Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
- 4) Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, del Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

- 5) Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
- 6) Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal Regolamento;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.
- 7) Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
- 8) Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
- 9) Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'Albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

Art. 20 - Disciplina della propaganda per i referendum a mezzo manifesti

- 1) La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
- 2) La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune. Ciò predisponendo spazi che verranno appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
- 3) In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiori al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

- 4) Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui all'art. 11, 13 e 14 comma, una superficie di cm 70 x 100.
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
 - c) per gli organismi ed Associazioni previste dall'art. 50 dello Statuto vengono riservate due superfici (70 x 100) negli appositi spazi. Uno per il sì ed uno per il no. Tali spazi saranno assegnati dalla Segreteria comunale ad un eventuale Comitato di coordinamento per ciascuna delle due espressioni da costituirsi anteriormente ai 30 giorni precedenti le elezioni;
 - d) analoghi spazi saranno eventualmente riservati, con le stesse modalità del punto precedente ai partiti o gruppi politici non rappresentati in Consiglio comunale.
- 5) Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
- 6) I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
- 7) Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
- 8) In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
- 9) Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 21 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

- 1) Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
- 2) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
- 3) Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente capo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

Art. 22 - Provvedimenti del Consiglio comunale in attuazione del risultato del referendum

- 1) Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
- 2) Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
- 3) Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
- 4) Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.
- 5) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, con votazione palese.

Art. 23 - Informazione dei cittadini

- 1) Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal Regolamento per l'informazione.
- 2) Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Art. 24 - Disciplina del procedimento referendario

- 1) In deroga alla disciplina fissata in via generale dal Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 25 - Scheda per il referendum

- 1) Il facsimile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- 2) E' riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 18 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Capo VI - CONSULTAZIONE ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI ECONOMICHE

Art. 26 - Modalità relative

- 1) La consultazione prevista dall'art. 50 dello Statuto dovranno tenersi con le seguenti modalità:
 - a) il Sindaco, sentita la Giunta comunale, convoca le Organizzazioni e le Associazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 50 per gruppi omogenei di interessi: economia - ambiente - sanità e assistenza - cultura - sport;
 - b) il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei capi gruppo, al fine di consentire al Consiglio comunale una consultazione diretta delle Organizzazioni ed Associazioni indicate dall'art. 50

dello Statuto, convoca su specifici argomenti una adunanza del Consiglio comunale aperta, secondo le modalità previste dall'art. 47 del Regolamento del Consiglio comunale;

- c) il Sindaco dispone che l'invito scritto per le riunioni di cui ai punti a) e b) sia recapitato con 7 giorni di anticipo rispetto alla data fissata ed assicura la messa a disposizione presso la Segreteria comunale dell'eventuale materiale o documentazione riguardante i problemi oggetto delle riunioni;
- d) la richiesta di consultazione prevista dal punto 1 dell'art. 50, da parte di singole organizzazioni e/o di gruppi delle medesime deve essere inoltrata al Sindaco con adeguata motivazione.
Entro 7 giorni dalla data di consegna della richiesta, l'Amministrazione concorda con l'organizzazione richiedente la data di svolgimento della consultazione che dovrà comunque avvenire entro i 10 giorni successivi;
- e) la iscrizione all'Albo comunale prescritta dall'art. 50 dello Statuto è prevista per tutte le organizzazioni, fatta eccezione di quelle appartenenti alle Organizzazioni più rappresentative a livello nazionale del lavoro dipendente, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e della cooperazione;
- f) la iscrizione deve avvenire con la presentazione al Sindaco di una domanda in carta semplice, sottoscritta dai componenti dell'organismo dirigente previsto dallo Statuto della Organizzazione.
La domanda dovrà essere corredata da idonea e probante documentazione contenente la specificazione delle finalità e dei compiti dell'organizzazione e con la indicazione del nominativo e del domicilio del legale rappresentante;
- g) la iscrizione all'Albo consente di richiedere al Comune eventuali contributi finanziari.

Capo VII - ASSEMBLEE PUBBLICHE FORUM DEI CITTADINI

Art. 27 - Finalità

- 1) La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
- 2) In particolare, costituiscono oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) gli argomenti di cui al comma 2° dell'art. 50 dello Statuto;
 - b) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - c) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - d) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - e) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - f) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini.

Art. 28 - Convocazione - Iniziativa e modalità

- 1) La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
- 2) L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

- 3) Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
 - c) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini.
- 4) Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa; gli Assessori ed i Consiglieri comunali che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche ed i capi gruppo consiliari.
- 5) Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 6) Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso gratuito del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.
- 7) La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 29 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

- 1) Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
- 2) All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.
- 3) La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.
- 4) Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.
- 5) Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
- 6) Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e le illustrazioni al Sindaco.

- 7) Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta comunale.

Capo VIII - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 30 - Finalità e metodi

- 1) Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
- 2) Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del servizio.
- 3) La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce dei cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 31 - Organizzazione

- 1) La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
- 2) La Commissione è così composta:
 - a) Sindaco, Presidente;
 - b) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
 - c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
 - d) Segretario comunale o suo delegato;
 - e) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.
- 2) Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.
- 3) La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:
 - a) i contenuti sostanziali del questionario;
 - b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.
- 4) La Commissione:
 - a) approva il testo definitivo del questionario;

- b) presenza all'estrazione del campione;
 - c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
 - d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.
- 5) La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti ed altre forme di pubblicità ritenute opportune.
- 6) L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:
- a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
 - b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
 - c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare ad eventuali corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice;
 - d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
 - e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;
 - f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;
 - g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art. 32 - Consultazione - Esito – Utilizzazione

- 1) La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
- 2) Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con manifesti e con i mezzi di informazione ritenuti più opportuni.

- 3) L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Capo IX – CONSULTE CITTADINE PERMANENTI

Art. 33 - Finalità

- 1) In attuazione dell'articolo 11 dello Statuto, al fine di consentire l'attivazione di sedi di collaborazione e di confronto tra le istituzioni del Comune e la cittadinanza, possono essere istituite tre Consulte permanenti, che esprimono pareri e formulano richieste e proposte al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.
- 2) La prima Consulta è competente per i temi della partecipazione popolare e del decentramento infracomunale.
- 3) La seconda Consulta è competente per i temi della promozione dello sviluppo sostenibile, della tutela dell'ambiente e della programmazione territoriale (urbanistica e mobilità).
- 4) La terza Consulta è competente per i temi delle politiche sociali, culturali e di assistenza.

Art. 34 - Composizione

- 1) Ciascuna Consulta è composta di membri eletti dal Consiglio comunale, secondo i criteri specificati nei commi seguenti. Il Consiglio può revocare e contestualmente sostituire i componenti delle Consulte solo per ingiustificata assenza protratta per più di tre sedute consecutive o per impossibilità di funzionamento delle Consulte medesime. Salvo revoca, i componenti delle Consulte - e i loro sostituti - restano in carica sino alla successiva elezione del Consiglio comunale.
- 2) La prima Consulta ha tredici componenti scelti tra coloro che risiedono nel Comune da almeno tre anni.

I nuclei storici del Comune sono rappresentati nella Consulta nel modo seguente:

- Desenzano 4 membri
- Rivoltella – Montonale 4 membri
- San Martino della battaglia 2 membri
- Località Le Grezze e Perla 2 membri
- San Pietro – Centenaro – Vaccarolo 1 membro

- 3) La seconda e terza Consulta sono formate da undici componenti, scelti tra le persone residenti nel Comune di Desenzano che siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità o esperienza in uno dei settori di pertinenza.

Art. 35 -

- 1) L'elezione dei membri delle Consulte ha luogo in Consiglio comunale, previa presentazione di candidature e accettazione delle stesse.

Possono proporre candidature: ciascun consigliere comunale, nel limite di una proposta individuale per ciascuna Consulta; le associazioni e formazioni sociali locali che vi abbiano interesse in relazione ai propri scopi istituzionali o alla loro dislocazione e prevalente attività in uno dei centri o nuclei del territorio comunale e che risultino iscritte all'Albo comunale previsto dall'art. 47 dello Statuto vigente.

Le proposte di candidature provenienti da associazioni e formazioni sociali devono essere corredate da almeno venti firme di residenti per ciascuna candidatura proposta. Ciascun presentatore sottoscriverà una sola candidatura per ciascuna Consulta.

- 2) Con apposita ordinanza del Sindaco viene stabilita la procedura di nomina e si dà inizio alla raccolta delle candidature a cura della Segreteria generale. L'Ordinanza sindacale stabilisce il termine per la presentazione delle candidature non inferiore a venti giorni. L'elenco alfabetico delle candidature, corredato dell'indicazione dei proponenti, è formato dal Segretario generale che lo presenta al Sindaco affinché questi lo trasmetta al Presidente del Consiglio comunale al fine di procedere sollecitamente alle elezioni.
- 3) L'elezione delle Consulte ha luogo in Consiglio comunale previa specifica iscrizione nell'ordine del giorno della seduta. Per l'elezione dei membri della prima Consulta si procede a mezzo di schede individuali e con votazione segreta. Ciascun consigliere può votare per un massimo di due nominativi fra le candidature proposte per i nuclei di Desenzano e Rivoltella – Montonale e un nominativo negli altri casi.
- 4) Per l'elezione dei membri delle altre Consulte si procede in Consiglio comunale a mezzo di schede individuali e con votazione segreta. Ciascun consigliere può votare per un massimo di tre nominativi fra le candidature proposte.
- 5) Nel caso di dimissioni o decadenza o revoca di un membro di una Consulta si procede alla sua sostituzione attingendo, fin quando ciò risulta possibile, dagli elenchi dei non eletti formati in Consiglio comunale, seguendo i rispettivi ordini di votazione. Successivamente, il Consiglio effettua le elezioni surrogatorie che si rendessero necessarie.
- 6) L'intera procedura elettorale e la composizione delle Consulte sono rese pubbliche con avviso all'Albo comunale e con i mezzi di informazione telematici a disposizione del Comune.

Art. 36 - Pareri e funzioni propositive

- 1) Le Consulte possono esprimere pareri e proposte, su richiesta degli organi del Comune ovvero di propria iniziativa, sui temi delle rispettive competenze.
- 2) Il parere delle Consulte deve essere richiesto prima dell'approvazione dei seguenti atti aventi contenuto generale:
 - della prima Consulta: per l'istituzione e la disciplina degli organismi e istituti della partecipazione popolare previsti dal titolo III dello Statuto comunale; per gli atti di programmazione in tema di servizi pubblici aventi carattere industriale;
 - della seconda Consulta: per gli strumenti generali di programmazione urbanistica;
 - della terza Consulta: per le deliberazioni di carattere generale in tema di servizi privi di rilevanza industriale.
- 3) Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Se il parere non è reso tempestivamente l'organo richiedente può procedere nell'istruttoria o nell'approvazione dell'atto oggetto del parere stesso.
- 4) Le consulte possono intervenire con proprie proposte e autonomi apporti collaborativi relativi rispettivamente:
 - quanto alla prima Consulta: formulando proposte di gestione dei servizi comunali, con particolare riguardo al ruolo degli utenti dei servizi medesimi;
 - quanto alla seconda Consulta: formulando proposte relative al programma triennale e all'elenco annuale dei lavori pubblici;

- quanto alla terza Consulta: formulando, sino alla predisposizione della bozza definitiva, proposte relative al piano socio-assistenziale e al piano per il diritto allo studio, nonché per le iniziative culturali di carattere generale.
- 3) A tale scopo i Presidenti delle rispettive Consulte vengono consultati dal Sindaco prima delle deliberazioni della Giunta relative agli oggetti sopra delineati.
 - 5) Il Sindaco può chiedere altresì alle Consulte indicazioni e orientamenti su argomenti specifici, utili a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle più rilevanti scelte amministrative del Comune.

Art. 37 - Funzionamento

- 1) Le Consulte eleggono tra i propri membri un Presidente, che provvede alla loro convocazione, di propria iniziativa o a richiesta di un organo comunale per uno dei pareri obbligatori, oppure quando lo richiedano almeno tre membri della Consulta medesima.
- 2) Le sedute non sono pubbliche, ma l'ordine del giorno e i resoconti verbali sono depositati presso la Segreteria generale affinché chiunque possa prenderne visione, anche con l'utilizzo dei mezzi di informazione telematica.
- 3) La partecipazione alle Consulte non dà diritto ad emolumenti.

Art. 38 - Riunione generali delle Consulte

- 1) Un giorno all'anno, di norma nella prima settimana di ottobre, il Presidente della prima Consulta convoca e presiede nell'aula consiliare del Comune la riunione generale dei membri delle tre Consulte per la discussione sulle linee generali della politica e dell'amministrazione comunale, con riferimento agli oggetti di pertinenza delle Consulte medesime. Su richiesta delle singole Consulte possono essere inseriti all'ordine del giorno ulteriori e specifici temi di dibattito.
- 2) Al termine della discussione, le Consulte riunite possono votare un documento conclusivo che viene presentato al Consiglio comunale, il quale può farne oggetto di dibattito e di votazione.
- 3) Alla riunione sono tenuti a partecipare il Sindaco e i membri della Giunta, con diritto di parola, anche per rispondere a quesiti specifici posti nel corso della riunione e per dar conto delle scelte amministrative effettuate.
- 4) La riunione è pubblica.
- 5) Nel corso della riunione viene approvata la destinazione delle risorse assegnate alle Consulte dal bilancio preventivo del Comune.

Art. 39 - Norma transitoria

- 1) La Commissione Urbanistica e Mobilità, istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 13 settembre 2002, conserva i poteri e le funzioni affidatele in quella sede e mantiene l'attuale composizione non oltre il termine della consiliatura che ha avuto inizio nell'anno 2002.
- 2) I membri della Commissione Urbanistica e Mobilità sono assimilati a quelli delle Consulte e partecipano, su un piede di parità con gli altri componenti, alla riunione generale annuale dei membri delle Consulte.

Art. 40 -

- 1) Nel bilancio preventivo del Comune sono determinate le risorse indispensabili per l'attività delle Consulte. Il piano del loro utilizzo viene approvato annualmente dalla riunione generale delle Consulte, i relativi impegni di spesa saranno assunti dal dirigente responsabile del settore Segreteria Generale.

Art. 41 - Norma finale

- 4) Il presente Regolamento sarà inserito nel Regolamento generale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 dell'8 novembre 1993, per la consultazione dei cittadini e il referendum, come: Capo IX "Consulte cittadine permanenti" assumendo la numerazione dall'art. 33 in poi.

REFERENDUM COMUNALE

Allegato A AL REGOLAMENTO PER LA
PARTECIPAZIONE POPOLARE

IL SEGRETARIO GEN.

SI

NO

REFERENDUM COMUNALE

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO